REGOLAMENTO del FONDO
SAVILLS IM EMERGENZA COVID-19

1. Nome del Fondo

È costituito, nell'ambito della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus (in seguito semplicemente "**Fondazione**") e facente parte di questa, un Fondo Nominativo con diritto di indirizzo denominato:
Fondo Savills IM Emergenza Covid-19
(d'ora innanzi per brevità semplicemente "**Fondo**").

2. Finalità

2.1 Il Fondo è finalizzato al sostegno di un'iniziativa di approvvigionamento di materiali sanitari a prevenzione e a contrasto del contagio da Covid-19 promossa da Fondazione Cariplo a favore di enti pubblici ed organizzazioni del terzo settore presenti sul territorio di riferimento della Fondazione.

2.2 In via subordinata, qualora la finalità del Fondo di cui al par. 2.1 dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, il Fondo sarà finalizzato al sostegno di altre iniziative di contrasto del contagio da Covid-19 o di progetti di utilità sociale per mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 promossi dalla Fondazione.

2.3 Le Finalità concretamente perseguite dal Fondo devono essere in ogni caso compatibili con la natura e con lo Scopo della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. Donazioni

3.1 La prima dotazione del Fondo è costituita dalla somma disponibile di Euro 5.000 (cinquemila), derivante da un versamento effettuato da Giuseppe Oriani (in seguito semplicemente "**Fondatore**")

3.2 Detti fondi sono stati già accreditati mediante bonifico in data 3 aprile 2020 sul conto corrente della Fondazione presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT18Y0306909606100000162571.

3.3 Qualunque persona sia fisica che giuridica e qualunque ente con o senza personalità giuridica, che condivida le finalità del Fondo, può effettuare donazioni alla Fondazione, destinandole al Fondo (le "**Donazioni**"). Le Donazioni saranno destinate ad incrementare le disponibilità correnti del Fondo e saranno pertanto interamente e immediatamente disponibili a sostegno di progetti secondo le finalità indicate all'art. 2.1.

3.4 Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole Donazioni.

3.5 Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo saranno irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.

3.6 È intenzione del Fondatore incrementare il Fondo e farsi garante dell'iniziativa e della realizzazione delle sue finalità.

4. Distribuzione

4.1 L'assegnazione dei relativi importi sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione o da organo da esso delegato, su proposta del Fondatore sulla base delle finalità con cui è stato avviato il Fondo.
4.2 Il Fondatore avrà il compito di decidere la modalità di individuazione e selezione degli interventi da finanziare; l'erogazione potrà avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell'anno, nei limiti delle somme disponibili costituite dalla sezione corrente e dalle rendite maturate.
La destinazione delle erogazioni dovrà in ogni caso essere conforme allo Statuto della Fondazione. All'atto dell'erogazione la Fondazione sarà tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse del predetto fondo.
Inoltre, l'ente beneficiario delle erogazioni si dovrà impegnare a presentare una rendicontazione del progetto per un ammontare di costo pari almeno al contributo riconosciuto, nonché una relazione qualitativa.
La Fondazione renderà annualmente noti al Fondatore l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva consistenza del fondo, gli utilizzi e le movimentazioni dello stesso, oltre a garantire un diritto di informazione piena su quanto finanziato dal Fondo.

5. Costi del Fondo

5.1 Non sono previsti costi di gestione del Fondo.

6. Durata

6.1 Il Fondo avrà una durata di tre anni. Qualora, prima di tale data, lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione, sentito il Fondatore, dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio insindacabile e di buona fede del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle originali attività del Fondo.

6.2 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per una qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà devolvere il valore patrimoniale del Fondo ai sensi dell'art.19 dello Statuto della Fondazione, sentite le indicazioni del Fondatore.

CA

7. Statuizioni amministrative

7.1 Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con l'accordo del Fondatore.

7.2 La Fondazione si impegna ad utilizzare le somme ricevute in conformità alla propria natura (attualmente di Onlus ed in futuro di ETS) ed al proprio Scopo, attualmente nei limiti delle disposizioni dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 ed, in un prossimo futuro, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di destinarle secondo le finalità determinate all'art.2 del presente Regolamento.

7.3 La Fondazione è iscritta all'anagrafe Onlus e pertanto le eredità e i legati, le donazioni e le erogazioni liberali ad esse dirette sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Per quanto riguarda i lasciti ereditari, devoluzioni testamentarie legati ed ogni altra dazione di natura accessoria, saranno applicabili le relative disposizioni rispettivamente previste dalla legge ordinaria agli articoli 456 e ss, 587 e 649 ss del codice civile.
Per quanto riguarda le erogazioni liberali ai sensi dell'art 83, commi 1 e 2 e dell'art.104, comma 1 d.lgs.117/2017 ai fini delle imposte sui redditi le erogazioni liberali dirette alla Fondazione (ivi comprese quelle destinate al Fondo) sono – allo stato attuale - detraibili per le persone fisiche nella misura del 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro o deducibili, per persone fisiche, enti e società, dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Ai sensi dell'art.27 della legge 133/99, le erogazioni liberali effettuate da enti e società sono interamente deducibili dal reddito di impresa, ai fini delle relative imposte. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

La presente donazione è da intendersi ai sensi e agli effetti dell'art. 783 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, lì 2/04/2020

Per **il Fondo Savills IM Emergenza Covid-19**
Giuseppe Oriani

Per la **Fondazione di Comunità Milano Città Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana**
Giovanni Azzone

.....